
ATTI 1.21.1. – 2017/4231/GU14

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 44

del 25 marzo 2020

Sono presenti i componenti del Comitato:

SALA	Marianna Presidente
PERIN	Claudia Vice Presidente
SAVOINI	Gianluca Vice Presidente
CAVALLIN	Mario
DONADONI	Pierluigi

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX XXXXXX/ Vodafone Italia S.p.a. (già Teletu)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il D. Lgs. 01 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*, in particolare l'art. 10;

VISTA la propria Del. 28 ottobre 2004, n. 5 *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la propria Del. 7 novembre 2013, n. 63, *Regolamento interno del Co.Re.Com.*;

RICHIAMATO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017;

VISTO il testo della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017;

VISTA la Del. A.G.Com. 19 aprile 2007 n. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito "Regolamento") come modificata, da ultimo, dalla Del. A.G.Com. 597/11/CONS;

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*, ed in particolare il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito "Regolamento indennizzi");

VISTA l'istanza presentata in data 26 giugno 2017 prot. N. 0016939 con cui il sig. XXXXXX XXXXXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore Teletu-Vodafone ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTI gli atti dei procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta di decisione del dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

CONSIDERATO quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con l'istanza presentata in data 26/06/17 prot. N. 0016939 ai sensi degli art. 14 e ss. del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, approvato con Del. A.G.Com. 173/07/Cons, il signor XXXXX XXXXX (da qui in seguito XXXXX) ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia al fine di dirimere la controversia con l'operatore Vodafone Italia S.p.a. (già Teletu e da qui in seguito Teletu o l'operatore) avente ad oggetto contestazioni relative a servizi di telefonia fissa e servizi di internet/ Adsl

1. La posizione dell'istante

Il sig. XXXXX nell'istanza di definizione, nelle memorie ritualmente depositate, e nel corso dell'udienza di discussione ha rappresentato quanto segue:

- Il gestore telefonico Teletu si rifiutava di stipulare un contratto telefonico con il sig. XXXXX poiché quest'ultimo aveva precedentemente contratto un debito con Teletu di circa euro 400,00;
- il signor XXXXX sosteneva che Teletu avesse ingiustamente negato il servizio poiché il debito contratto era già prescritto.

Sulla base di tutto quanto esposto la parte istante formula le seguenti richieste:

- i. indennizzo per diniego del servizio;
- ii. rimozione del debito perché prescritto;
- iii. spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella memoria ritualmente depositata e nel corso dell'udienza di discussione, ha rappresentato quanto segue:

- Da verifiche effettuate da parte di Vodafone il signor XXXXX avrebbe avuto la preselezione automatica attiva con Teletu maturando un insoluto di euro 399,40;
- per tale insoluto l'operatore inviava diffida ad adempiere con avvertimento di risoluzione per inadempimento;
- anche se ad oggi il debito risulta legalmente prescritto, l'operatore si rifiutava di stipulare un nuovo contratto telefonico con l'istante a causa del suo precedente stato di morosità.

Alla luce di tutto quanto esposto, l'operatore ritiene la domanda infondata in fatto e in diritto e chiede il rigetto di tutte le domande.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, all. A, Del. A.G.Com.173/07/Cons., *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*.

Nel merito, le richieste dell'istante non possono essere accolte per i motivi di seguito esposti:

- a) In merito alla richiesta sub i) di indennizzo per diniego del servizio. Tale richiesta non può essere accolta in quanto la fattispecie contestata dall'utente non rientra tra quelle indennizzabili in base al c.d. Regolamento Indennizzi di cui alla Delibera 73/11/CONS.
- b) In merito alla richiesta sub ii) di rimozione del debito perché prescritto. La richiesta dell'utente non potrebbe trovare accoglimento considerata la totale mancanza di allegazioni relative alle fatture insolite che costituirebbero il debito accumulato e per il quale si richiede di accertare l'intervenuta prescrizione. Tuttavia, alla luce di quanto espressamente

dichiarato nella memoria ritualmente depositata, lo stesso operatore ha riconosciuto che il debito del sig. XXXXX “risulta legalmente prescritto”.

4. Spese di procedura

Considerato il rigetto delle domande dell'istante e considerato il comportamento delle parti durante la procedura di conciliazione e di definizione si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. il rigetto dell'istanza presentata da XXXXX XXXXX nei confronti della società Vodafone Italia s.p.a. (già Teletu) per le motivazioni di cui in premessa;
2. La compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.

Il Dirigente del Servizio per il Co.Re.Com.
e altre Authority regionali
Roberto Saini

La Presidente del Co.Re.Com.
Marianna Sala

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Del. A.G.Com. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, D. Lgs. 01 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il Dirigente del Servizio per il Co.Re.Com.
e altre Authority regionali
Roberto Saini